



TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
UFFICIO ESECUZIONI

n. 98 / 2019 R.G.E.

Il G.E.

A scioglimento della riserva che precede;
Visti gli atti della procedura esecutiva;
premessi che è stata depositata istanza di riduzione del pignoramento ai sensi dell'art. 496 cpc;
dato atto delle istanze ed osservazioni delle parti;
rilevato che il creditore pignorante ha sottoposto ad esecuzione l'immobile ipotecato nonché gli altri immobili di cui all'istanza;
rilevato che il valore dell'immobile ipotecato a favore del creditore pignorante e determinato ai sensi dell'art. 568 cpc è pari ad € 189.260,50 per il bene di cui al fog. 10 P.lla 913 sub. 6 e sub. 7 (di proprietà di [REDACTED] € 52.485,00 per il bene di cui al fog. 12 P.lle 128 sub.1 e 129 Sub. 3 (di proprietà di [REDACTED], € 108.511,00 per il bene di cui al foglio 10 particella 913 sub. 4 (di proprietà di [REDACTED]
Ritenuto che l'istanza di riduzione del pignoramento proposta da [REDACTED] è infondata;
evidenziato che, a fronte di un credito residuo di € 63.831,74 oltre € 10.994,23, per spese e competenze sostenute sino alla data del 19/04/2022, il creditore ha pignorato i beni sopradescritti;
evidenziato che, allo stato attuale la riduzione del pignoramento appare inopportuna, tenuto conto che il prezzo di vendita potrebbe essere di gran lunga inferiore a quello di stima vista la notoria grave situazione di crisi economica e finanziaria che attanaglia il Paese;
ritenuto quindi che non vi è una eccessiva sproporzione tra i beni pignorati ed il valore dei crediti, degli interessi e delle spese;
rilevato che in ragione dell'entità della debitoria, si era ritenuto opportuno procedere ad una vendita frazionata del compendio immobiliare pignorato, onde verificare la risposta del mercato rispetto al lotto n. 2 che sulla carta appare di valore tale da soddisfare i creditori sinora intervenuti e le spese di procedura;
rilevato che, quindi, con ordinanza emessa in data 24/11/2021 veniva disposta la vendita di tale lotto; considerato che allo stato quest'ultimo risulta ad oggi non ancora eseguito e non risulta fissato nemmeno l'esperimento di vendita già autorizzato;
rilevato che simile ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti adottati da questo GE è ingiustificato;
rilevato che tale situazione di inattività comporta un pregiudizio in capo ai creditori e che pertanto occorre disporre la revoca del delegato/custode nominato;

NOMINA

in sostituzione quale custode e delegato per le vendite ex art.591 bis c.p.c il dott. CERBINI VITTORIO, invitandolo alla pubblicazione del primo avviso di vendita entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento

DISPONE

Che il custode/delegato depositi nota spese delle proprie competenze e ogni documentazione in suo possesso entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, tramite deposito in



cancelleria o consegna all'Ausiliario nominato.

Che il delegato, in caso di esito infruttuoso di due tentativi di vendita, relazioni al GE al fine di fissare l'udienza ex art. 569 cpc in relazione all'ulteriore compendio pignorato, invitandolo a tal fine a depositare contestualmente alla relazione la "prima relazione del custode".

Si comunichi.

Castrovillari, 26/04/2022



Il Giudice dell'esecuzione
Giuliana Gaudio

